


SCHEMA N.....NP/20417
DEL PROT. ANNO.....2014



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento Programmi Regionali, Porti, Trasporti, Lavori Pubblici ed Edilizia
Politiche Abitative e Lavori Pubblici - Ufficio

OGGETTO : Aggiornamento dei criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed individuazione degli ambiti ottimali di utenza(art.3 comma 1 lett.b) e c) della l.r. n.10/2004 e successive modifiche ed integrazioni).

DELIBERAZIONE	N.	1281	IN	17/10/2014
		del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA	DATA	

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la l.r. n.10 in data 29 giugno 2004 e s.m.i. avente ad oggetto "Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla l.r. n. 9/1998 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)" ed, in particolare, l'art. 3 che stabilisce, tra le varie competenze della Regione, la definizione dei criteri per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, ai quali i Comuni e gli enti gestori dovranno fare riferimento nello svolgimento delle rispettive funzioni;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 1202 del 10 novembre 2006 modificata ed integrata con D.G.R. n. 235 in data 6 marzo 2009, con la quale - dando attuazione alla norma predetta - sono stati approvati criteri ed indirizzi per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed individuazione degli ambiti ottimali di utenza;

DATO ATTO che la l.r. n 3 in data 11 marzo 2014 ha apportato ulteriori modifiche ed integrazioni alla sopra citata normativa;

EVIDENZIATA, quindi, l'esigenza di aggiornare le direttive regionali vigenti al fine di adeguarle alle mutate disposizioni legislative;


ATTESO, altresì, che l'applicazione concreta della normativa regionale determina la necessità di apportare alcuni correttivi di carattere tecnico anche a seguito di segnalazioni pervenute dagli operatori del settore;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Tiziana Murta)

ATTO	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA
		criteri
PAGINA : 1	COD. ATTO : DELIBERAZIONE	



CONSIDERATO che l'intervento regionale:

- si pone l'obiettivo di fornire elementi di maggior dettaglio in merito alle nuove regole introdotte dalla sopracitata l.r. n. 3/2014 al fine di orientare il corretto ed efficace svolgimento delle attività di competenza dei Comuni e degli enti gestori;
- è volto a garantire un' uniformità di trattamento sul territorio regionale riconoscendo, peraltro, ai soggetti competenti in materia di assegnazione e gestione del patrimonio di e.r.p. alcuni margini di valutazione in funzione di peculiari situazioni connesse alle singole realtà territoriali;
- è il risultato di un'attività di confronto con gli enti gestori e con i principali enti proprietari del patrimonio di e.r.p.;

RITENUTO, sulla base delle considerazioni sopra esposte, di dover aggiornare i criteri regionali approvati con D.G.R. n. 1202/2006 modificata ed integrata con D.G.R. n.235/2009;

RITENUTO peraltro opportuno, a fini di semplificazione e di chiarezza, sostituire completamente il testo concernente le sopracitate disposizioni regionali (Criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed individuazione degli ambiti ottimali di utenza), così come riportato nell'allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Su proposta dell'Assessore competente alle Politiche Abitative ed Edilizia, Lavori Pubblici, ing. Giovanni Boitano:

D E L I B E R A

per i motivi indicati nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di approvare le modifiche e le integrazioni dei criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica adottati con D.G.R. n. 1202/2006 modificata ed integrata con D.G.R. n. 235/2009;
- di sostituire completamente il testo concernente le sopracitate disposizioni regionali (Criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed individuazione degli ambiti ottimali di utenza) così come riportato all'allegato documento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione al testo previgente approvato con le suddette deliberazioni;
- di dare atto che a tali indirizzi e criteri modificati deve conformarsi l'attività dei soggetti che svolgono le funzioni di propria competenza in materia di assegnazione e gestione del patrimonio di e.r.p.;
- di pubblicare integralmente sul B.U.R.L. il presente provvedimento e il relativo documento allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale.


Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Tiziana Murta)

ATTO	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA
		criteri
PAGINA : 2		
COD. ATTO : DELIBERAZIONE		

SCHEMA N.....NP/20417
DEL PROT. ANNO.....2014



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento Programmi Regionali, Porti, Trasporti, Lavori Pubblici ed Edilizia
Politiche Abitative e Lavori Pubblici - Ufficio

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

----- FINE TESTO -----

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Susanna Storani)

Data - IL DIRETTORE GENERALE

(Arch. Giovanni Battista Poggi)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Tiziana Murta)

Data - IL SEGRETARIO

ATTO	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA
		criteri
PAGINA : 3	COD. ATTO : DELIBERAZIONE	

CRITERI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DELLA L.R. N. 10/2004 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

1. Oggetto ed ambito di applicazione

La presente disciplina si applica con riferimento all'assegnazione e alla gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica così come definiti dall'art. 2 comma 1 della l. r. 29/6/2004 n. 10 e successive modifiche e integrazioni.

2. Bando di concorso

Fermo restando che non sussiste l'obbligo di emanare il bando di concorso di cui all'art. 4 della l. r. n. 10/2004 e s.m.i. da parte dei comuni che non prevedono di avere alloggi da assegnare, nel caso in cui la procedura concorsuale venga attivata, per gli anni successivi, deve essere configurato l'aggiornamento della graduatoria sulla base delle modalità stabilite dalla vigente normativa.

Il Comune con il bando deve, almeno, rendere noto:

- a) i requisiti per l'accesso all'assegnazione di un alloggio di erp;
- b) la prevedibile disponibilità di alloggi per il periodo di validità della graduatoria nel territorio comunale;
- c) i termini per la presentazione delle domande;
- d) i documenti da allegare alla domanda stessa;
- e) le modalità di valutazione delle condizioni familiari, economiche ed abitative del richiedente ai fini dell'attribuzione dei punteggi;
- f) il responsabile del procedimento e le modalità di opposizione alle risultanze della graduatoria;
- g) le modalità di pubblicazione e di pubblicità del bando.

Il bando di concorso è reso pubblico a norma dell'art.4, comma 3 della l.r. n.10/2004 e s.m.i. e, in ogni caso, deve essere almeno pubblicizzato mediante affissioni nella sede dell'Arte territorialmente competente, nell'Albo pretorio e nelle eventuali sedi di decentramento comunali e nei siti internet dei Comuni stessi, dell'Arte territorialmente competente e della Regione Liguria.

È fatta salva ogni ulteriore pubblicità anche a mezzo della stampa quotidiana locale.

Nell'ambito della procedura concorsuale devono essere garantiti tempi congrui (non inferiori a 30 giorni) per la diffusione tra i potenziali utenti, delle opportunità offerte dal bando.

Il termine in questione, per i lavoratori emigrati, va ampliato a non meno di 40 giorni per i residenti in uno stato dell'Unione Europea e a non meno di 50 giorni negli altri casi.

3. Requisiti per l'assegnazione

I requisiti del nucleo familiare per conseguire l'assegnazione degli alloggi di ERP attengono alle condizioni di cui all'art. 5 della l. r. n. 10/2004 e s.m.i., con le precisazioni di seguito riportate:

- a) circa il requisito della residenza o dell'attività lavorativa esclusiva o principale, si fa riferimento al comune che ha emanato il bando, fermo restando la facoltà prevista all'art. 4 comma 2 a favore dei residenti in comuni del bacino di utenza nei quali non si è proceduto in tal senso.

La residenza non è richiesta nel caso di lavoratori emigrati all'estero o di profughi e nel caso di lavoratori che a seguito della perdita della precedente attività lavorativa esclusiva o principale, a causa di eventi a loro non imputabili, presentino domanda nel comune dove svolgeranno la nuova attività ovvero si tratti, comunque, di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive nel Comune stesso;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Tiziana Murta)

- b) il requisito concernente i limiti alla titolarità di diritti reali viene sviluppato nel seguente modo:
1. non titolarità di diritti di piena proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale provinciale.
E' da considerarsi adeguato l'alloggio composto da un numero di vani, esclusi gli accessori (angolo cottura, servizi igienici, ripostigli ed altri vani accessori), rapportato a quello dei componenti del nucleo familiare secondo le caratteristiche stabilite nella scheda n. 2. E' in ogni caso adeguato un alloggio che risulta accatastato alle categorie A/1, A/8 e A/9.
E' viceversa da considerare inadeguato l'alloggio dichiarato inagibile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, allorché un componente del nucleo familiare sia disabile;
 2. non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente imposta sugli immobili sia superiore al valore medio - incrementato del 20% - degli alloggi di ERP presenti nel bacino d'utenza dove è localizzato il comune che ha emanato il bando. Tale valore viene calcolato annualmente dalla competente A.R.T.E.
Ai fini dell'accertamento del requisito predetto, non viene considerato il locale destinato all'attività lavorativa esclusiva o principale del richiedente.
Per i richiedenti il cui alloggio sia sottoposto ad esproprio per pubblica utilità, si prescinde dai requisiti di cui alla presente lettera b), purché le procedure espropriative risultino già attivate alla data di presentazione della domanda e non siano proprietari di altra ulteriore abitazione nello stesso bacino d'utenza dell'alloggio soggetto a esproprio;
- c) circa il requisito relativo all'assenza di precedenti assegnazioni, si evidenzia il riferimento a due distinte fattispecie, di seguito indicate:
1. l'assenza di precedenti assegnazioni in locazione di un alloggio di ERP o di altro alloggio pubblico; è consentita, peraltro, la partecipazione al relativo bando, qualora la perdita dell'alloggio sia avvenuta volontariamente (senza aver maturato, peraltro, debiti riferiti a qualunque titolo alla conduzione dell'alloggio) e, quindi, non a seguito di provvedimenti amministrativi di annullamento e di decadenza dall'assegnazione, con le seguenti precisazioni:
 - a) non può partecipare al bando di concorso, colui che ha subito un provvedimento amministrativo di annullamento o di decadenza dall'assegnazione nei cinque anni antecedenti l'emanazione del bando;
 - b) non può partecipare al bando di concorso il soggetto nei cui confronti sia stata accertata l'occupazione abusiva di un alloggio pubblico, finché permane lo status di occupante ovvero nei cinque anni antecedenti l'emanazione del bando a decorrere dalla data del recupero dell'immobile conseguito sia con sgombero coatto che con rilascio bonario;
 - c) non può partecipare al bando di concorso l'occupante senza titolo nei cui confronti sia stato necessario assumere un provvedimento di rilascio dell'alloggio nel periodo di cinque anni antecedenti l'emanazione del bando stesso;
 - d) non può partecipare al bando di concorso di cui alla presente normativa, il soggetto precedentemente assegnatario di alloggio ERP cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della legge 513/77 o della legge 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi ERP.In ogni caso non deve sussistere una situazione di debito derivante dalla conduzione dell'alloggio precedentemente occupato;
 2. l'assenza di precedenti assegnazioni in proprietà, immediata o futura, di un alloggio, realizzato con contributi pubblici o con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici: tale requisito non si applica decorso il periodo temporale di vincolo connesso alla relativa contribuzione, ovvero qualora l'alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.
 3. per la valutazione della situazione economica del nucleo familiare, ai fini dell'assegnazione e gestione degli alloggi di erp, si fa riferimento all'indicatore (ISE) della situazione economica e all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), secondo quanto previsto dal decreto

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Tiziana Murta)

legislativo 31/3/1998 n. 109 e s.m.i. e relative modalità applicative. In particolare il limite ISEE che consente la partecipazione alla procedura concorsuale è fissato nell'importo di € 16.674,17. Sono ammessi anche i nuclei familiari monocomponenti che presentino un'ISEE non superiore a € 20.270,56.

Ai fini della partecipazione al bando di concorso, la situazione reddituale è quella risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini fiscali alla data di pubblicazione del bando stesso, mentre la situazione patrimoniale è riferita al valore del patrimonio al 31 dicembre dello stesso anno cui si riferisce il reddito di cui sopra.

I requisiti di cui al citato art. 5 devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quanto previsto dalle lettere c) e d) del ridetto articolo, da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando di concorso, nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere nel corso del rapporto di assegnazione, fatte salve le fattispecie di cui al punto successivo.

4. Casi particolari

Una prima fattispecie fa riferimento alla possibilità che uno o più componenti di un nucleo familiare decidano di concorrere autonomamente dagli altri membri, per l'assegnazione di un alloggio pubblico.

Una seconda fattispecie riguarda i casi di ampliamento del nucleo familiare assegnatario di un alloggio pubblico, mediante l'inserimento di uno o più componenti rispetto ad un nucleo di provenienza più ampio, per la cui autorizzazione è necessario che l'ente territorialmente competente verifichi la sussistenza dei requisiti di legge, ivi compresa la situazione economica del nucleo così ampliato.

Nel primo caso appare ragionevole prendere in considerazione esclusivamente la situazione economica di coloro che intendono costituire un nucleo familiare distinto da quello originario.

Nel secondo caso, la nuova situazione economica del nucleo richiedente l'ampliamento viene valutata tenendo conto dell'eventuale incremento derivante solo da coloro che effettivamente entrano a far parte del suddetto nucleo.

L'elemento comune ad entrambi i casi è rappresentato dal principio in base al quale si valuta la situazione economica specifica del singolo soggetto che si "stacca" dal nucleo familiare originario.

In tal senso, dall'analisi della vigente normativa in materia di ISEE si rileva un'indicazione specifica orientata all'attribuzione di un certo margine di discrezionalità "all'ente erogatore della prestazione" riguardante, tra l'altro, una valutazione differenziata del nucleo familiare.

Ci si riferisce nello specifico all'art. 3, comma 2 del d.lgs. 109/1998 e s.m.i. che testualmente riporta:

"per particolari prestazioni gli enti erogatori possono, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare diversa da quella prevista dall'articolo 2, comma 1. In tal caso si applica il parametro appropriato della scala d'equivalenza di cui alla tabella 2."

A titolo di completezza si rammenta pertanto che il suddetto principio opera anche nei casi di ricongiungimento o di famiglia di nuova formazione.

5. Permanenza nel rapporto di assegnazione

Il limite ISEE previsto per la permanenza nel rapporto di assegnazione è pari ad € 32.694,45=; permangono nel rapporto di assegnazione anche i nuclei familiari monocomponenti che presentano un ISEE non superiore a € 39.233,34=.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Tiziana Murta)

Nell'ipotesi di superamento dei suddetti limiti, l'ente gestore procede ad una rideterminazione dell'ISEE che tenga conto:

- di una franchigia pari ad € 30.000,00 sul valore del patrimonio immobiliare;
- di una franchigia pari ad € 35.000,00 sul valore del patrimonio mobiliare;

Se, nonostante tale rideterminazione risulta verificato il superamento dei limiti ISEE predetti, trova applicazione l'art. 16, comma 2 – lett. e) della l.r. n. 10/2004 e s.m.i.

A decorrere dal primo accertamento del superamento del limite ISEE, nel caso si rendesse disponibile nel medesimo ambito territoriale un alloggio a canone moderato prima della scadenza del terzo anno, l'ente gestore o il Comune propone il trasferimento all'assegnatario che ha facoltà di rifiutare; in tal caso non opera la decadenza.

Nel caso in cui il nucleo assegnatario di un alloggio di e.r.p. composto esclusivamente da ultrasettantacinquenni, erediti la titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un bene immobile ubicato in qualsiasi località del territorio nazionale – esclusa l'ipotesi di cui al paragrafo 3 "Requisiti per l'assegnazione" lett. b) punto 1 - il cui valore di riferimento per il calcolo della vigente imposta sugli immobili sia superiore a quello derivante dall'applicazione dei presenti criteri, si determina la perdita dell'assegnazione; tuttavia, il nucleo in questione può continuare ad abitare l'alloggio assegnatogli con l'applicazione di un'indennità di indebita occupazione ragguagliata alla misura massima del canone previsto per l'e.r.p. con una maggiorazione del 30%. Ogni successiva variazione della composizione del nucleo familiare e/o mutamento della situazione economica dello stesso non rileva ai fini dell'applicazione della normativa di e.r.p. .

6. Decadenza dal rapporto di assegnazione

L'ente gestore segnala al Comune i casi relativi agli assegnatari che per tre anni consecutivi hanno presentato una dichiarazione ISEE superiore al limite stabilito per la permanenza determinato secondo le regole sopra indicate per la successiva proposta di mobilità in alloggio a canone moderato nel medesimo ambito territoriale, se disponibile. In caso di rifiuto alla mobilità ovvero in mancanza di alloggi a canone moderato disponibili è dichiarata la decadenza e l'obbligo di rilascio dell'alloggio.

7. Limiti ISE/ISEE

Per l'applicazione dei presenti criteri, si stabilisce che la situazione economica da prendere a riferimento parte da quella relativa all'anno 2013 (dichiarazione dei redditi 2014).

Tutti i limiti ISEE previsti per l'accesso, la permanenza e la decadenza relativamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono aggiornati annualmente a decorrere dal 2015 sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi al 30 giugno dell'anno precedente.

A livello di modalità operative, i singoli enti gestori dovranno concludere le operazioni di rilevamento dei dati degli assegnatari entro il 30 novembre di ogni anno.

Gli assegnatari sono tenuti annualmente ad effettuare, nel termine di cui sopra, la dichiarazione ISEE del nucleo familiare residente relativa all'anno di riferimento per l'applicazione del canone di locazione. In caso di mancata o incompleta dichiarazione ISEE, fino al mese di effettuazione e/o integrazione della citata dichiarazione sarà applicato il canone massimo previsto dalle vigenti leggi regionali.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Tiziana Murta)

8. Presentazione della domanda

La domanda per l'assegnazione di un alloggio di erp può essere presentata dal richiedente, per sé e per il proprio nucleo familiare, nel comune di residenza o in quello in cui presta l'attività lavorativa esclusiva o principale.

I residenti in Comuni che non hanno emanato il bando, per il tramite del comune di residenza, possono presentare domanda per i bandi emanati dagli altri Comuni del bacino di utenza di riferimento. Al riguardo, tali ambiti territoriali ed i relativi comuni capifila sono quelli individuati con D.G.R. n. 1263 in data 26/10/2001, ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di erp di cui all'art. 5 lett. d), e), f), g) ed h) della l. r. n. 3/1999. L'elencazione relativa è riportata nella scheda n. 1.

La qualifica di assegnatario di alloggio di erp non consente la partecipazione al bando. Peraltro, qualora all'interno del nucleo familiare assegnatario ci sia un componente maggiorenne che intenda ricercare una sistemazione alloggiativa a sé stante, lo stesso può presentare domanda separatamente dagli altri membri del nucleo familiare di appartenenza.

La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale deve essere compilata, in tutte le sue parti, unicamente su appositi moduli predisposti dal Comune.

Con la sottoscrizione della domanda, il concorrente rilascia, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione in cui attesta di possedere tutti i requisiti per la presentazione della domanda e di trovarsi nelle condizioni familiari e abitative nonché nella situazione economica, tali da dar luogo ad attribuzione del punteggio.

La dichiarazione ISEE dovrà essere sottoscritta presso un CAF entro la data di scadenza del bando di concorso.

I Comuni assicurano l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della domanda, ferma restando la responsabilità del dichiarante.

I Comuni possono avvalersi, mediante convenzione, della collaborazione dell'Arte territorialmente competente, dei CAAF o di altri soggetti senza fini di lucro, quali le associazioni sindacali dei conduttori, per l'assistenza ai richiedenti nella compilazione dei documenti da allegare alla domanda e l'inoltro della stessa.

9. Valutazione della domanda

La valutazione della domanda avviene in relazione alle seguenti situazioni del nucleo concorrente:

- condizioni familiari (F);
- condizioni abitative (A);
- situazione economica (E);
- periodo di residenza (R);

secondo quanto indicato nella scheda n. 3.

10. Graduatoria comunale e ricorsi

Con riferimento a quanto indicato all'art. 6 della l. r. n. 10/2004 e s.m.i. e nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy, il Comune forma la graduatoria provvisoria e provvede alla relativa pubblicazione all'albo comunale, presso l'Arte territorialmente competente, nelle eventuali sedi di decentramento comunali e nei siti internet del Comune, dell'Arte stessa e della Regione Liguria.

Il periodo di pubblicazione ha la durata di trenta giorni.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Tiziana Murta)

Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso amministrativo in opposizione entro un termine di 30 giorni dalla relativa pubblicazione. Conclusa la fase dell'eventuale esame delle opposizioni, il Comune approva la graduatoria definitiva.

Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente, i documenti e certificati che lo stesso avrebbe potuto o dovuto presentare nel termine del concorso.

La graduatoria definitiva è resa pubblica con le stesse forme stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

Il Comune, qualora per l'assegnazione di un alloggio di erp abbiano avuto rilevanza condizioni di inabitabilità dell'alloggio o mancanza di servizi igienici interni, interviene nei confronti del proprietario di tali immobili dichiarati inabitabili o antigiene, ai sensi delle vigenti norme penali ed amministrative.

11. Assegnazione degli alloggi

L'ente gestore segnala al Comune l'elenco degli alloggi disponibili ai fini di una nuova assegnazione alla quale provvede il Comune stesso secondo l'ordine della graduatoria: il provvedimento di assegnazione è preceduto dal controllo del mantenimento dei requisiti per l'accesso stabiliti dalla procedura concorsuale. Qualora da tali controlli risulti la perdita dei requisiti il Comune provvede alla cancellazione della posizione in graduatoria e provvede, se del caso, ai sensi del DPR 445/2000.

Il Comune provvede alla cancellazione dalla graduatoria delle domande dei richiedenti che rinuncino all'alloggio offerto qualora la mancata accettazione non sia motivata dallo stato manutentivo o di accessibilità o da altre gravi motivazioni di salute ampiamente documentate.

L'assegnazione degli alloggi viene effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- di norma, occorre rispettare il rapporto tra numero dei vani e la composizione del nucleo familiare, desumibile dalla scheda 2 allegata al presente documento;
- possono, comunque, essere assegnati alloggi che rispettino i parametri di cui al D.M. 5/7/1975 "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 2.6.1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione" (G.U. n. 190 del 18/7/1975), che consente di valutare l'alloggio nella sua reale configurazione.
- gli alloggi situati ai piani terreni o comunque di facile accessibilità, privi di barriere architettoniche, sono prioritariamente offerti ai nuclei familiari con presenza di uno o più componenti con difficoltà di deambulazione per disabilità, età, malattia o altre cause che giustifichino l'assegnazione di tale alloggio.

Al fine di abbreviare i termini di assegnazione, il Comune d'intesa con l'ente gestore ha la facoltà di proporre all'assegnatario un alloggio che necessiti di interventi di manutenzione ordinaria e/o di adeguamento alle vigenti norme di sicurezza. In tal senso, viene stipulata una specifica convenzione in forza con la quale:

- l'assegnatario si impegna ad anticipare le spese dell'intervento che saranno decurtate dai futuri canoni secondo il piano concordato
- l'ente gestore, previa approvazione del capitolato e del preventivo di spesa dei lavori, autorizza gli stessi ed esegue le opportune verifiche.

La rinuncia dell'assegnatario a una o più proposte di cui sopra non è motivo di decadenza.

Nell'assegnazione degli alloggi che siano stati oggetto di intervento di recupero edilizio, il Comune dà priorità ai precedenti occupanti, purché siano in possesso dei requisiti d'accesso di cui alle presenti disposizioni, fatta eccezione per il valore dell'ISEE, che viene sostituito dal limite di decadenza, come definito ai sensi delle presenti disposizioni.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Tiziana Murta)

Gli assegnatari, prima della consegna degli alloggi devono presentarsi nella sede del comune nel giorno indicato a mezzo di lettera raccomandata per la sottoscrizione dell'atto convenzionale di locazione, salvo il caso di giustificato impedimento.

Copia dell'atto convenzionale di locazione è trasmessa all'ente gestore il quale procede alla consegna dell'alloggio all'interessato o a persona da lui delegata.

12. Provvedimenti estintivi dell'assegnazione

L'annullamento o la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio sono disposti, anche su proposta dell'ente gestore, con motivato provvedimento del comune. A tal fine il comune comunica all'assegnatario, con lettera raccomandata, i fatti che potrebbero giustificare il provvedimento, assegnandogli un termine di quindici giorni, ovvero di trenta per i cittadini emigrati all'estero, per la presentazione di deduzioni scritte e/o di documenti. Decorso tale termine, il comune provvede all'annullamento o alla decadenza dall'assegnazione con conseguente risoluzione del rapporto.

13. Occupazione illegale degli alloggi

Per quanto concerne la procedura applicabile ai casi di occupazioni senza titolo, si fa riferimento a quella stabilita per i casi di annullamento o decadenza dall'assegnazione, di cui al capoverso precedente

14. Ampliamenti del nucleo familiare

L'ampliamento del nucleo familiare è consentito ai sensi dell'art. 12 comma 7 della l.r. n. 10/2004 e s.m.i. nei casi in cui non si verifichi il sovraffollamento dell'alloggio come individuato dalla scheda n. 2 allegata.

Nei casi previsti alla lett. a) comma 7 dell'art. 12 della l.r. n. 10/2004 e s.m.i., se trattasi di alloggio ERP o altro alloggio pubblico, la perdita non deve essere avvenuta a seguito di provvedimenti amministrativi di annullamento o decadenza dall'assegnazione e non deve sussistere morosità pregressa.

15. Ospitalità temporanea

Nel caso in cui l'ente gestore consenta l'ospitalità temporanea, il relativo regolamento ai sensi dell'art. 12 comma 12 della l.r. n. 10/2004 e s.m.i., si ispira ai seguenti criteri:

- a) l'ospitalità sia finalizzata alla soddisfazione di esigenze temporanee;
- b) non sia trasferita la residenza anagrafica della persona ospitata nell'alloggio dell'ospitante, salvo il caso dei c. d. badanti, con regolare contratto di lavoro ed ove espressamente previsto dalla legge;

L'ospitalità temporanea non produce effetti amministrativi rispetto all'originaria assegnazione dell'alloggio.

16. Mobilità dell'utenza

Secondo quanto previsto dall'art. 15 della l.r. n. 10/2004 e s.m.i., i programmi di mobilità devono prioritariamente tener conto delle seguenti situazioni:

1. variazioni del nucleo familiare che diano luogo a sovraffollamento o sottoutilizzo dell'alloggio;
2. malattia del richiedente o di componenti del nucleo familiare che comporti grave disagio con la permanenza nell'alloggio;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Tiziana Murta)

3. necessità di avvicinamento al posto di lavoro;
4. ricongiungimento con parente invalido o avvicinamento a parente, anche ricoverato, bisognoso di cura;
5. interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, assumendosi l'eventuale onere del trasferimento dell'assegnatario in alloggio adeguato.

In caso di mobilità per condizioni di sottoutilizzazione degli alloggi, A.R.T.E. prioritariamente ricerca il trasferimento dell'assegnatario nello stesso edificio o in edifici di e.r.p. limitrofi a quello occupato ovvero situati in un quartiere da lui indicato.

Avverso i programmi di mobilità dell'utenza, è ammesso ricorso amministrativo in opposizione entro un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni dalla relativa comunicazione all'interessato. Il comune o l'ente gestore possono disporre la corresponsione di contributi agli assegnatari per le spese inerenti al trasferimento, anche graduati secondo il reddito familiare.

17. Cittadini stranieri non comunitari: determinazione parametri minimi di idoneità degli alloggi

L'attestazione di possesso di un alloggio idoneo sulla base dei parametri previsti per l'edilizia residenziale pubblica, richiesta dalla vigente normativa in materia di immigrazione coinvolge diverse procedure amministrative relative al soggiorno di cittadini stranieri non comunitari.

La valutazione complessiva dell'idoneità dell'alloggio deve rispondere a un principio di equità rispetto alla realtà in cui vivono le famiglie Liguri, considerando peraltro le differenze anagrafiche e socio-economiche che contraddistinguono i nuclei familiari immigrati rispetto al contesto sociale ospitante e che, nel contempo, debba garantire standard qualitativi adeguati ed assicurare una buona condizione abitativa.

Occorre pertanto fare riferimento, ai presenti fini, agli standard individuati dai criteri regionali per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sopra sviluppati, all'interno dei quali quelli di cui al D.M. 5/7/1975 "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 2.6.1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione" (G.U. n. 190 del 18/7/1975, sono da intendersi come i "parametri minimi dell'erp".

18. Verifica dei risultati

Le A.R.T.E, d'intesa con i comuni, redigono entro il 31 gennaio un rapporto pubblico sull'andamento delle assegnazioni e sui provvedimenti estintivi delle stesse, con riferimento all'anno precedente e lo trasmettono alla Regione con l'evidenziazione di eventuali proposte in materia di assegnazione e gestione del patrimonio pubblico.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Tiziana Murta)

Scheda n. 1.

Gli ambiti in cui è diviso il territorio regionale ed i relativi comuni capifila sono i seguenti:

- A** comune capofila: **Ventimiglia**:
ambiti compresi:
Ventimigliese costiero
Bordighera, Camporosso, San Biagio della Cima, Seborga, Soldano, Vallebona, Vallecrosia, Ventimiglia;
Ventimigliese montano
Airole, Apricale, Baiardo, Castelvittorio, Dolceacqua, Isolabona, Olivetta San Michele, Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina;
- B** comune capofila: **Sanremo**:
ambiti compresi:
Sanremese costiero
Castellaro, Ospedaletti, Pompeiana, Riva Ligure, San Remo, Santo Stefano al mare, Taggia, Terzorio;
Sanremese montano
Badalucco, Carpasio, Ceriana, Molini di Triora, Montalto Ligure, Triora;
- C** comune capofila: **Imperia**
ambiti compresi:
Imperiese costiero
Cervo, Cipressa, Civezza, Costarainera, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro, Dolcedo, Imperia, Pietrabruna, Prelà, San Bartolomeo al Mare, San Lorenzo al Mare, Vasia, Villa Faraldi ;
Imperiese intermedio
Aurigo, Borgomaro, Caravonica, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Lucinasco, Pontedassio;
Imperiese montano
Aquila d'Arroscia, Armo, Borghetto d'Arroscia, Cosio d'Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pieve di Teco, Pornassio, Ranzo, Rezzo, Vessalico;
- D** comune capofila: **Albenga**
ambiti compresi:
Albenganese costiero
Alassio, Albenga, Andora, Ceriale Cisano sul Neva, Garlenda, Laigueglia, Villanova d'Albenga;
Albenganese montano
Arnasco, Casanova Lerrone, Castelbianco, Castelvecchio di Roccabarbena, Erli, Nasino, Onzo, Ortovero, Stellanello, Testico, Vendone, Zuccarello;
- E** comune capofila: **Finale Ligure**
ambiti compresi:
Finalese
Balestrino, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Calice Ligure, Finale Ligure, Giustenice, Loano, Magliolo, Noli, Orco Feglino, Pietra Ligure, Rialto, Spotorno, Toirano, Tovo San Giacomo, Vezzi Portio;
- F** comune capofila: **Cairo Montenotte**
ambiti compresi:
Bormida
Altare, Bardineto, Bormida, Cairo Montenotte, Calizzano, Carcare, Cengio, Cosseria, Dego, Mallare, Massimino, Millesimo, Murialdo, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Roccavignale;

- G** comune capofila: **Savona**
ambiti compresi:
Savonese costiero
Albisola Marina, Albisola Superiore, Bergeggi, Celle Ligure, Quiliano, Savona, Vado Ligure, Varazze;
Savonese montano
Giusvalla, Mioglia, Pontinvrea, Sassello, Stella, Urbe;
- H** comune capofila: **Genova**
ambiti compresi:
Genovese
Genova, Arenzano, Cogoleto, Masone, Mele, Tiglieto, Rossiglione, Campo Ligure, Davagna, Bargagli, Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Serra Riccò, Sant'Olcese, Isola del Cantone, Savignone, Ronco Scrivia, Busalla, Casella;
- I** comune capofila: **Torriglia**
ambiti compresi:
Alto Scrivia – Trebbia
Crocefieschi, Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Montebruno, Montoggio, Propata, Rondanina, Rovegno, Torriglia, Valbrevenna, Vobbia;
- L** comune capofila: **Moconesi**
ambiti compresi:
Fontanabuona
Carasco, Cicagna, Moconesi, Lumarzo, Tribogna, Neirone, Lorsica, Coreglia Ligure, Favale di Malvaro, Orero, San Colombano Certenoli, Borzonasca, Mezzanego, Rezzoaglio, Santo Stefano D'Aveto
- M** comune capofila: **Recco**
ambiti compresi:
Paradiso
Avegno, Bogliasco, Camogli, Pieve, Sori, Recco, Uscio
- N** comune capofila: **Rapallo**
ambiti compresi:
Golfo
Portofino, Santa Margherita Ligure, Rapallo, Zoagli
- O** comune capofila: **Chiavari**
ambiti compresi:
Tigullio orientale
Chiavari, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Cogorno, Lavagna, Leivi, Moneglia, Nè, Sestri Levante
- P** comune capofila: **Levanto**
ambiti compresi:
Riviera Spezzina
Levanto, Bonassola, Framura, Deiva Marina, Riomaggiore, Vernazza, Monterosso al Mare
- Q** comune capofila: **Riccò del Golfo**
ambiti compresi:
Vara
Beverino, Borghetto di Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carro, Carrodano, Maissana, Pignone, Riccò del Golfo, Rocchetta di Vara, Sesta Godano, Varese Ligure, Zignago;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Tiziana Murta)

R comune capofila: **La Spezia**
ambiti compresi:
La Spezia – Magra
Ameglia, Arcola, Bolano, Castelnuovo Magra, Follo, La Spezia, Lerici, Ortonovo, Portovenere, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Vezzano Ligure.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Tiziana Murta)

Scheda n. 2

Alloggio adeguato o non adeguato

Numero componenti del nucleo familiare

Numero di stanze dell'abitazione (compresa la cucina se abitabile)

	1	2	3	4	5	6	7
1	O	L	X	X	X	X	X
2	X	O	L	X	X	X	X
3	X	X	O	L	X	X	X
4	X	X	X	O	L	X	X
5	X	X	X	O	L	X	X
6	X	X	X	X	O	L	X
7	X	X	X	X	X	O	L
8	X	X	X	X	X	O	L
più di 8	X	X	X	X	X	O	L

X condizioni di non adeguatezza delle abitazioni per eccessivo sovra/sottoutilizzo

O condizioni ottimali

L condizioni di leggero sottoutilizzo

Per cucina abitabile si intende la cucina di almeno 8 mq.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Tiziana Murta)

Scheda n. 3

VALUTAZIONE SITUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Condizioni familiari

1) Anziani

Nuclei familiari i cui componenti (ivi comprese le persone singole) alla data di pubblicazione del bando, abbiano superato 65 anni, ovvero quando almeno uno dei componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro, ai sensi delle lett. a) e b) del successivo punto 2, o abbia un'età superiore a 75 anni: tali nuclei possono avere minori o soggetti maggiorenni portatori di handicap a carico:

- a) nucleo familiare di almeno un componente totalmente inabile al lavoro o con età maggiore di 75 anni;
- b) tutti con età maggiore di 65 anni.

2) Disabili

Nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se anagraficamente non conviventi, ma presenti nella domanda, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un handicap ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali. Il disabile non anagraficamente convivente è riconosciuto come componente del nucleo familiare solo in presenza di una richiesta di ricongiungimento al nucleo familiare del richiedente stesso che comprenda lo stesso disabile:

- a) invalidità civile al 100% con indennità di accompagnamento o handicap grave ovvero situazioni ad esse equiparabili
- b) invalidità civile al 100% o handicap ovvero situazioni ad esse equiparabili
- c) invalidità civile dal 74% al 99% ovvero situazioni ad esse equiparabili
- d) invalidità civile dal 34% al 73% ovvero situazioni ad esse equiparabili

3) Famiglia di nuova formazione

Nuclei familiari da costituirsi prima della consegna dell'alloggio, ovvero costituiti entro i 4 mesi precedenti alla data di pubblicazione del bando di concorso; in tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori affidati:

- a) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al trentesimo anno alla data di pubblicazione del bando di concorso e con minori
- b) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al trentesimo anno alla data di pubblicazione del bando di concorso, senza minori
- c) famiglia di nuova formazione con minori
- d) famiglia di nuova formazione senza minori.

Per coppia si intende coniugi, coppia convivente risultante come tale dall'anagrafe del Comune di residenza alla data di pubblicazione del bando di concorso, le unioni civili risultanti dall'iscrizione al Registro comunale delle unioni civili ove previsto ovvero la coppia che, seppur non anagraficamente convivente alla data di pubblicazione del bando, si impegna a trasferire la propria residenza nell'alloggio secondo i termini fissati dal bando stesso.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Tiziana Murta)

4) Persone sole, con eventuali minori a carico

Nuclei di un componente, con un eventuale minore o più a carico la cui convivenza deve essere anagraficamente comprovata :

- a) persone sole con uno o più minori, tutti a carico
- b) persona sola.

5) Stato di disoccupazione

Stato di disoccupazione, sopravvenuto successivamente all'anno di riferimento del reddito e che perduri all'atto di pubblicazione del bando di concorso, determinando una caduta del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 50%:

- a) richiedente e altro componente
- b) richiedente o altro componente, con età maggiore di 45 anni
- c) richiedente o altro componente, con età minore di 45 anni.

6) Ricongiungimento

Nucleo familiare che necessiti di un alloggio idoneo per accogliere parente disabile:

- a) ricongiungimento del concorrente disabile (dal 74% al 100%) con ascendenti o discendenti diretti o collaterali di primo grado presenti nella domanda
- b) ricongiungimento del concorrente ascendente o discendente diretto o collaterale di primo grado con disabile (dal 74% al 100%) presente nella domanda.

7) Casi particolari

- a) nucleo di un componente, con un minore o più a carico o handicappato, domiciliato o proveniente da luoghi di detenzione, comunità terapeutiche o comunità di assistenza, ricovero o beneficenza, ovvero senza fissa dimora o che utilizzi locali procurati a titolo precario dai servizi sociali del comune o sia a totale carico dello stesso
- b) nucleo familiare di emigrato che necessiti rientrare in Italia, ovvero nucleo familiare di immigrato con richiesta di ricongiungimento.

Condizioni abitative

8) Rilascio alloggio

Concorrenti che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo, esclusa la procedura di rilascio gravante su alloggio con contratto di locazione a carattere transitorio previsto dall'art. 5 della L. 431/98. In ogni caso non deve sussistere morosità verificatasi nei primi dodici mesi dalla stipulazione del contratto di locazione:

- a) sia stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di un anno dalla data di pubblicazione del bando di concorso e il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato
- b) sia decorso, alla data di pubblicazione del bando di concorso, il termine fissato per il rilascio, ovvero sia già stato notificato l'atto di precetto ai fini dell'esecuzione
- c) sia in possesso di titolo esecutivo di sfratto, ma non sia decorso alla data di pubblicazione del bando di concorso il termine fissato per il rilascio.

9) Condizione abitativa impropria

Richiedenti che abitino da almeno 3 mesi presso strutture di assistenza o beneficenza o in altro ricovero procurato a titolo precario o impropriamente adibito ad abitazione e privo di servizi igienici propri regolamentari, ovvero in locali per i quali sia stata accertata l'inabitabilità. Si considerano in questa fattispecie anche i richiedenti inseriti in alloggi di emergenza abitativa dal Comune presso enti pubblici e/o privati con contratto o convenzione abitativa transitoria.

10) Coabitazione

Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari:

- a) nuclei non legati da vincoli di parentela o di affinità
- b) nuclei legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado

11) Sovraffollamento

- a) sovraffollamento estremo (X*)
- b) sovraffollamento marcato (X)

Numero componenti nucleo familiare	Numero di stanze dell'abitazione (compresa la cucina se abitabile)						
	1	2	3	4	5	6	7
1							
2	X						
3	X*	X					
4	X*	X	X				
5	X*	X*	X				
6	X*	X*	X	X			
7	X*	X*	X*	X	X		
8	X*	X*	X*	X	X		
Più di 8	X*	X*	X*	X*	X		

12) Condizioni dell'alloggio

- a) Pessima: alloggio privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non regolamentari (vale a dire: lavello, tazza e doccia o vasca), ovvero privi di servizi a rete (acqua o elettricità o gas), ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigenicità ineliminabile con normali interventi manutentivi
- b) Cattiva: alloggio privo di impianto di riscaldamento (centralizzato o con caldaia autonoma), ovvero con servizi igienici interni privi di areazione naturale o meccanica, ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigenicità eliminabile con normali interventi manutentivi.

13) Barriere architettoniche

Richiedenti, di cui al precedente punto 2) che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che, per accessibilità o per tipologia, non consenta una normale condizione abitativa (barriere architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente).

14) Condizioni di accessibilità

Richiedenti, di cui al precedente punto 1) che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che non è servito da ascensore ed è situato ad un livello di piano superiore al primo.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Tiziana Murta)

15) Incidenza spese alloggiative

Richiedenti titolari di un contratto di locazione relativo all'abitazione principale la cui quota per canone sia superiore al 30% del reddito annuale complessivo lordo riferito all'intero nucleo familiare come definito al paragrafo 6.2 delle "Linee di indirizzo per la costituzione delle Agenzie Sociali per la casa" come modificate con D.G.R. n. 1607/2012:

"..... Tale reddito è da computarsi al lordo di qualsiasi trattenuta fiscale e previdenziale e senza l'applicazione di alcun abbattimento ed allo stesso vanno sommati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, assegni a qualsiasi titolo percepiti a titolo non occasionale, ivi compresi quelli esenti da tasse e da imposte anche se non soggetti a dichiarazione ai fini fiscali, ovvero se prodotti o percepiti all'estero. Il rapporto tra reddito e canone può, altresì, essere dimostrato, in luogo di quanto risultante dalla dichiarazione dei redditi, sulla base di contratti di lavoro dipendente o di altri redditi percepiti a titolo non occasionale che non risultino – integralmente o parzialmente - dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata....."

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Tiziana Murta)

CONDIZIONI : Disagio Familiare					
N.	codice	Condizioni			Valore
1	1a	Anziani			20
2	1b				15
3	2a	Disabili	disabili	disabili	30
4	2b				20
5	2c				15
6	2d				8
7	3a		famiglie nuova formazione		12
8	3b				10
9	3c				7
10	3d				5
11	4a	persone sole		persone sole	16
12	4b				8
13	5a		disoccupazione	disoccupazione	18
14	5b				10
15	5c				8
16	6a	Ricongiunzione	ricongiunzione	ricongiunzione	10
17	6b				10
18	7a	condizioni particolari	condizioni particolari	condizioni particolari	15
19	7b				15
		F1 ≤100	F2 ≤100	F3 ≤100	

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Tiziana Murta)

CONDIZIONI : Disagio Abitativo								
N.	codice	Condizioni			Valore			
1	8a	rilascio alloggio			80			
2	8b				60			
3	8c				30			
4	9	alloggio improprio			70			
5	10a				coabitazione	coabitazione	15	
6	10b						12	
7	11a				sovraffollamento	sovraffollamento	20	
8	11b						15	
9	12a				condizioni alloggio		25	
10	12b						20	
11	13					Barriere architettoniche	25	
12	14				accessibilità		13	
13	15				Affitto oneroso	Affitto oneroso	20	
					A1 <= 100	A2 <=100	A3 <=100	A4 <=100

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Tiziana Murta)

Modalità di attribuzione del punteggio

- Le condizioni familiari ed abitative, riportate nelle suddette tabelle, sono raggruppate (A1, A2....F1, F2....) in modo da escludere quelle incompatibili;
- si assegnano alle singole condizioni abitative e familiari i relativi valori, tenendo conto che in nessun gruppo di condizioni, la somma dei valori può superare 100;
- il singolo punteggio conseguente alla valutazione del disagio familiare ed abitativo viene diviso per 100 al fine di ricondurlo all'intervallo 0 – 1, con arrotondamento al secondo decimale;
- l'indicatore del disagio economico che deve assumere valore tra 0 ed 1 al fine di omogeneità con i precedenti indicatori, viene costruito a partire dall'ISEE del nucleo familiare;
- dato che è stato fissato un limite massimo di ISEE per l'accesso oltre il quale le domande non sono considerate valide, si può utilizzare la differenza tra tale limite e il valore ISEE del nucleo come indicatore del disagio; in tal modo, il disagio economico risulta crescente al decrescere del valore ISEE del nucleo;
- per riportare la differenza tra ISEE-limite ed ISEE-nucleo nell'intervallo 0 – 1, occorre dividere tale differenza per l'ISEE-limite, ottenendo così valore 0 per ISEE-nucleo uguale al limite massimo e valore 1 per ISEE-nucleo uguale a 0. Nel caso in cui il richiedente sia stato ammesso alla procedura concorsuale per effetto della deroga al limite dell'ISEE, ma purchè sia determinato un valore dell'ISE uguale/minore ad € 20.270,56, si opera nello stesso modo assumendo come limite tale valore. Anche in questi casi si provvede all'arrotondamento al secondo decimale;
- in base alle disposizioni di legge, occorre integrare i valori di cui sopra con l'ulteriore valutazione del periodo di residenza/attività lavorativa nell'ambito regionale (art. 5 comma 1 lett. b)), fermo restando che il residente in altro comune del bacino di utenza che non ha emanato il bando, pur potendo partecipare alla procedura concorsuale di altro comune, non può usufruire dello specifico punteggio previsto per la residenza. Al riguardo, si ritiene di attribuire:
 - a) punti 10 per richiedenti residenti da meno di 2 anni nel comune che ha emanato il bando e che, alla data di pubblicazione dello stesso, abbiano maturato complessivamente un periodo di residenza o di attività lavorativa nella Regione di almeno 3 anni
 - b) punti 20 per richiedenti residenti da meno di 2 anni nel comune che ha emanato il bando e che, alla data di pubblicazione dello stesso, abbiano maturato un periodo di residenza o di attività lavorativa nella Regione di almeno 5 anni.
 - c) punti 30 per richiedenti che, alla data di pubblicazione del bando, siano residenti da almeno 2 anni nel comune che ha emanato il bando stesso;
 - d) punti 40 per richiedenti che, alla data di pubblicazione del bando, siano residenti da almeno 5 anni nel comune che ha emanato il bando stesso.

Si opera nello stesso modo di cui sopra, al fine di ricondurre tale punteggio all'intervallo 0 – 1, con arrotondamento al secondo decimale;

I risultati derivanti dalle suddette operazioni vengono sommati tra di loro e, al fine di attribuire punteggi espressi in numeri interi, si provvede a moltiplicare gli stessi X 100.

_____ FINE TESTO _____

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Tiziana Murta)